



DETRAZIONE FISCALE AL 110%: COME FUNZIONA E CHI NE USUFRUISCE

WEBINAR DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI COSENZA

RELATORE: ING. VINCENZO D'AGOSTINO – ASSOCIAZIONE ENERGIA CALABRIA

10/06/2020

Ecobonus 110%: Cos'è?

DL Rilancio - art. 119

L'Ecobonus 110% è una misura del Decreto Rilancio (19/05/2020): prevede che le detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (DL. n.63 del 04/06/2013 – art. 14) si applichino nella misura del 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.



Detrazione 110%: Cosa prevede?

- Detrazione fiscale nella misura del 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo - *art. 119*;
- un contributo **di pari ammontare**, sotto forma di SCONTO IN FATTURA sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) – *art. 121*;
- Trasformare il corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) – *art. 121*.



Ecobonus 110%: Come funziona?



- COMPLESSIVAMENTE GLI INTERVENTI DOVRANNO GARANTIRE UN SALTO DI **DUE CLASSI ENERGETICHE** DELL'EDIFICIO ASSEVERATO DA PRESENTAZIONE DI A.P.E. PRE E POST INTERVENTI (SPESA DETRAIBILE)
- LA SUPER-DETRAZIONE NON E' CUMULABILE CON ALTRI INCENTIVI PUBBLICI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONI EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI DI NESSUN TIPO COMPRESI GLI INCENTIVI PER LO SCAMBIO SUL POSTO
- POSSONO USUFRUIRNE SOLO LE PERSONE FISICHE
- LA SUPER-DETRAZIONE E' APPLICABILE SOLO AI CONDOMINI O AGLI EDIFICI UNIFAMILIARI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
- E' NECESSARIA SUCCESSIVA ASSEVERAZIONE DA PARTE DI TECNICO SPECIALIZZATO E DOTATO DI POLIZZA PER RESPONSABILITA' CIVILE PER CERTIFICARE: RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI, CONGRUITA' DELLE SPESE SOSTENUTE, RIDUZIONE DI RISCHIO SISMICO (in caso di sisma bonus).
- LE SPESE CHE POTRANNO ESSERE PORTATE IN DETRAZIONE DOVRANNO ESSERE DOCUMENTATE E SOSTENUTE DAL 01/07/2020 AL 31/12/2021

DEFINIZIONI



CONDOMINIO: Ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile il condominio è una particolare forma di comunione su di un bene immobile nella quale coesistono parti di **proprietà esclusiva** e parti di **proprietà comune**: alla proprietà esclusiva dei singoli appartamenti si affianca la proprietà comune di altre parti immobiliari, come ad esempio, il tetto, le scale, la portineria, le mura portanti, le lavanderie che necessitano di una gestione comunitaria attraverso le regole del condominio.



EDIFICIO UNIFAMILIARE: «L'edificio unifamiliare è una tipologia di costruzione edilizia con ingresso indipendente, generalmente corredata da giardino e destinata ad abitazione per una sola famiglia.»

«Per edifici "unifamiliari" in mancanza di ulteriori specificazioni, sono da intendere quelli strutturalmente destinati all'uso "abitativo" di un "solo" nucleo familiare, indipendentemente dalle dimensioni dell'edificio stesso» (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 10.08.2012 n. 1446)



Interventi principali ammissibili



Per usufruire della super-detrazione il decreto prevede che siano effettuati almeno uno tra i seguenti **interventi «principali» (110%)**:

- **CAPPOTTO TERMICO** – con l’ottenimento di un isolamento termico di superfici opache orizzontali e verticali dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% - SPESA MASSIMA: 60.000,00 € per ogni unità immobiliare che compone l’edificio;
- **ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO** (condominio o edificio unifamiliare).
- Per i **CONDOMINI** – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti (condominiale o autonomo) con impianto centralizzato per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria con efficienza di classe A o superiore – SPESA MASSIMA: 30.000,00 € per ogni unità immobiliare che compone l’edificio;
- Per gli **EDIFICI UNIFAMILIARI** - Sostituzione di impianti di riscaldamento con altro impianto per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria con efficienza di classe A o superiore a pompa di calore – SPESA MASSIMA: 30.000,00 €



FOCUS: Interventi principali ammissibili per Climatizzazione e ACS

- Pompe di calore per riscaldamento/raffrescamento e/o ACS;
- Impianti ibridi;
- Microcogenerazione;
- Caldaia a condensazione di efficienza almeno pari a classe A + sistemi di termoregolazione evoluti;
- Generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.



Interventi secondari ammissibili

A condizione che siano effettuati almeno uno tra i citati interventi «principali» e garantite le condizioni stabilite dal DL, è possibile usufruire della super-detrazione anche eseguendo i seguenti **interventi «secondari»** (anch'essi detraibili al 110%)

- Sostituzione di infissi e schermature solari;
- Impianti fotovoltaici su edifici – SPESA MASSIMA: 48.000,00€ e comunque $\leq 2.400,00 \text{ € /kW}$ oppure $\leq 1.600,00 \text{ € /kW}$ se nuova costruzione
- Accumulo (installato insieme o successivamente all'impianto fotovoltaico) – SPESA MASSIMA compresa nei 48.000 € del FV e comunque $\leq 1.000 \text{ € /kWh}$
- Colonnine di ricarica (solo congiuntamente a interventi di efficientamento energetico principali)



CESSIONE DEL CREDITO

DL Rilancio - art. 121

In deroga a quanto previsto dall'art. 14 DL n. 63/2013 la possibilità di trasformare le detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto, è esteso ai seguenti interventi:

- Recupero patrimonio edilizio (quota detrazione: 50%);
- Efficienza energetica (quota detrazione: 65%);
- Misure antisismiche (quota detrazione: 70-80%);
- Installazione impianti fotovoltaici (quota detrazione: 50%);
- Installazione colonnine di ricarica (quota detrazione: 50%).



Possibili prossime modifiche al Decreto

Tra gli emendamenti al Decreto Rilancio presentati in vista della discussione parlamentare per l'approvazione finale, si riportano:

- Estensione del periodo di fruizione delle detrazioni fino al **31/12/2022**;
- Estensione delle categorie beneficiarie a:
 - seconde case unifamiliari non di lusso (escluse quindi cat. A/1, A/8, A/9), comprese quelle sottoposte a vincoli regolamentari o ambientali;
 - strutture turistiche (alberghi, residence) a condizione che i proprietari siano gestori dell'attività;
 - enti non commerciali, compresi quelli appartenenti al terzo settore e quelli religiosi;
 - immobili adibiti all'attività di scuola paritaria d'infanzia no profit;
- Estensione degli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a **tutti gli edifici diversi dai condomini** - SPESA MASSIMA: 30.000,00 € per ogni unità immobiliare che compone l'edificio.



Simulazioni edifici

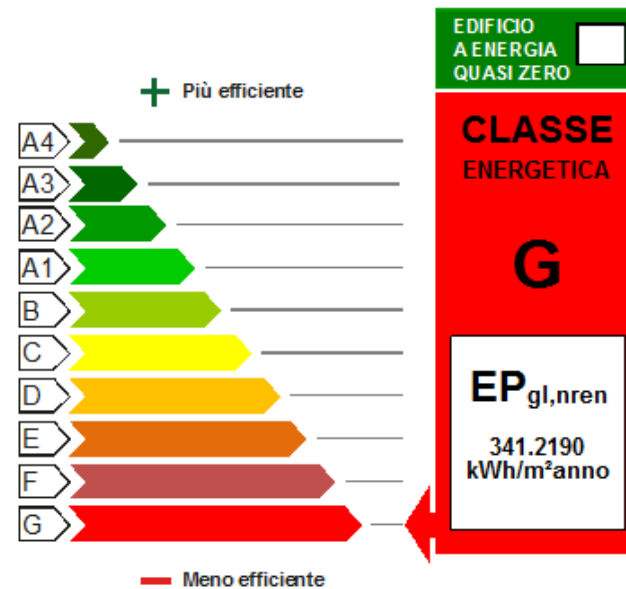


Edificio base non isolato con
caldaia tradizionale

Edificio base non isolato con
pompa di calore e impianto fv

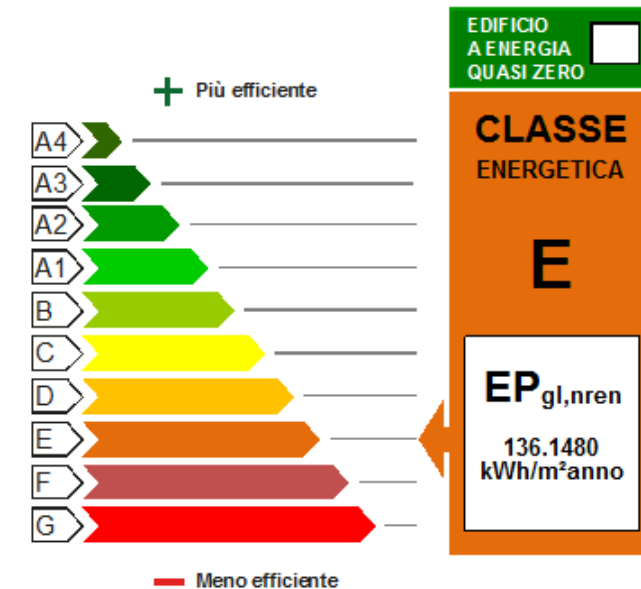
Edificio di classe: G

Prestazione energetica Globale



Edificio di classe: E

Prestazione energetica Globale



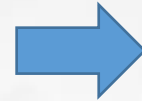
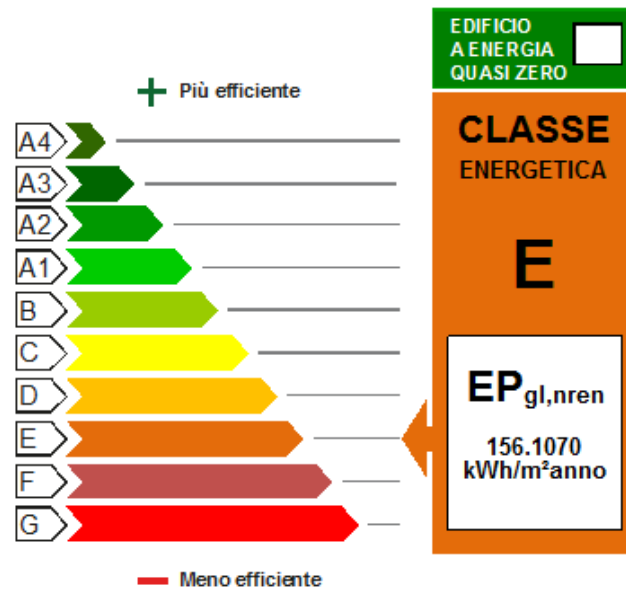
Simulazioni edifici

Edificio semi-isolato con
caldaia tradizionale

Edificio semi-isolato con pompa
di calore e impianto fv

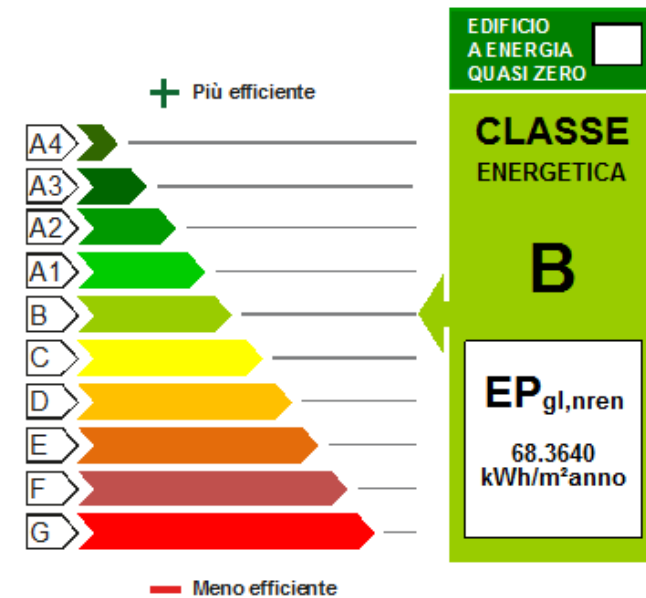
Edificio di classe: E

Prestazione energetica Globale



Edificio di classe: B

Prestazione energetica Globale



Simulazioni edifici

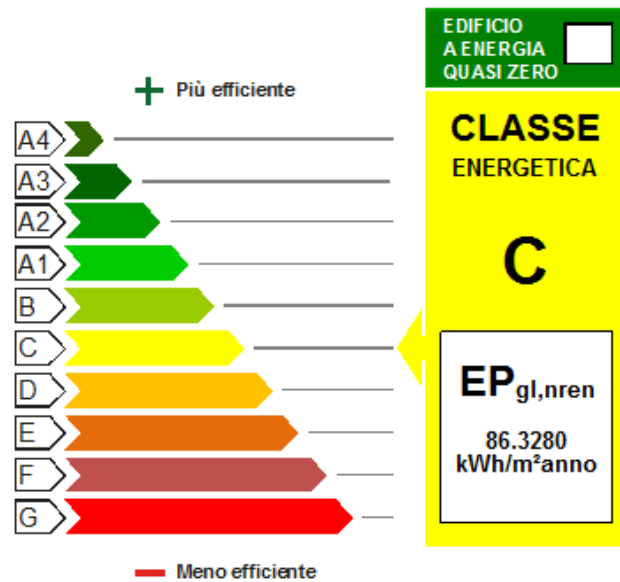


Edificio isolato con caldaia a condensazione

Edificio isolato con pompa di calore e impianto fv

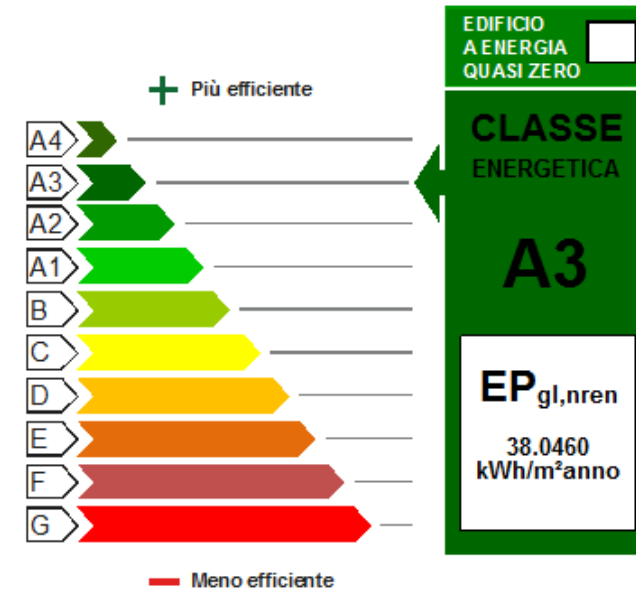
Edificio di classe: C

Prestazione energetica Globale



Edificio di classe: A3

Prestazione energetica Globale



Simulazioni edifici

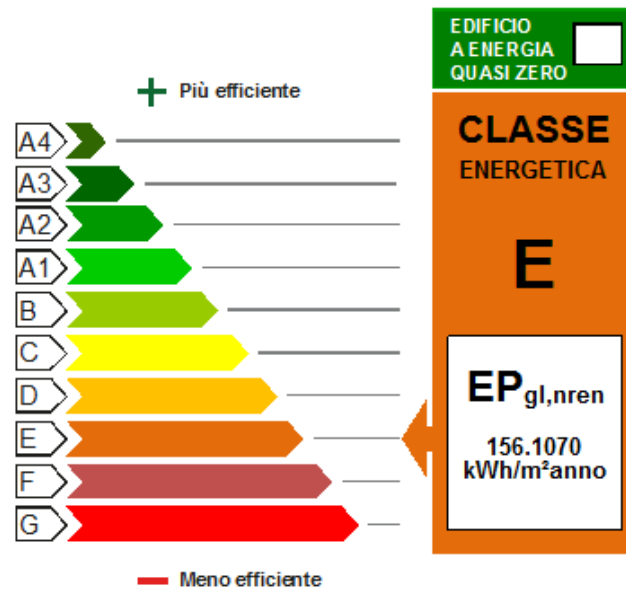


Edificio semi- isolato con
caldaia tradizionale

Edificio isolato con caldaia a
condensazione

Edificio di classe: E

Prestazione energetica Globale



Edificio di classe: C

Prestazione energetica Globale

